

ATTO N. DD 1218

DEL 22/03/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 76

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Rinnovo dell'autorizzazione con variante della cava di gneiss in località Argentera".
Comune: Settimo Vittone
Proponente: VUILLERMIN GUALTIERO srl.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data **10/12/2020** il sig. **VUILLERMIN Ivano** in qualità di legale rappresentante della Ditta – Vuillermin Gualtiero srl con sede legale in Verres (AO), via Circonvallazione n. 82 e Codice Fiscale 00469500078 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, relativamente al progetto di "*rinnovo dell'autorizzazione con variante della cava di gneiss in località Argentera*" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i;
- con nota n. 98687 del 24/12/2020 della Città metropolitana, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i, si è svolta in modalità asincrona, convocata con nota n. 98687 del 24/12/2020.

Rilevato che:

- L'istanza presentata si riferisce alla richiesta di rinnovo con variante al progetto di coltivazione della cava di gneiss sita in loc. "Argentera" nel Comune di Settimo Vittone (To).
- Il precedente progetto era stato sottoposto ad una fase di Valutazione di Impatto ambientale, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.G.P n. 1694-2012 del 31/01/2012 della Provincia di Torino, relativamente al I° stralcio del progetto di coltivazione. A seguito del Giudizio positivo di cui sopra era stata rilasciata dal Comune di Settimo Vittone l'autorizzazione alla coltivazione con D.G.C. n. 15 del 27/03/2012, successivamente rinnovata con DGC n. 30 del 06/05/2014 e DGC n. 22 del 18/04/2016.
- In data 28/10/2019 è stata presentata alla Città metropolitana da parte della Ditta Vuillermin Gualtiero srl, istanza di rinnovo della coltivazione ex LR 23/2016 e smi della cava in località Argentera in Comune di Settimo Vittone.
- A seguito dell'avvio, con nota CM n.50093 del 20/07/2020, del procedimento autorizzatorio per il rinnovo di cui sopra e indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del Dlgs 127/2016 e L. 241/90 e smi., è pervenuto il parere della Regione Piemonte – Settore geologico. Dalla lettura del suddetto parere si evince che la **situazione geologica locale rende attualmente sconsigliabile la riprofilatura del fronte secondo quanto previsto dal progetto autorizzato**; pertanto, non potendo più realizzare il progetto autorizzato, si tratterebbe di prevedere delle modifiche al progetto stesso. Essendo anche scaduta la validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale del 31/01/2012 e considerato che il progetto con le modifiche previste al fronte nord, avrebbe comportato una variante rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, ricadendo quindi nell'Allegato B2 della L.R. 40/98 al p.to n. 65 "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*", lo stesso è stato sottoposto alla presente fase di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. 40/98.
- L'attività estrattiva in oggetto si sviluppa sul versante orografico sinistro della Dora Baltea, quasi al confine con la Valle d'Aosta, fra le quote 415 e 470 m s.l.m. circa.
- L'area di coltivazione è agevolmente raggiungibile per mezzo di una diramazione che si diparte dalla strada comunale di collegamento tra l'abitato di Settimo Vittone e il Comune di Nomaglio e che consente di raggiungere il piazzale superiore della cava stessa.
- Per la gran parte della sua estensione, la cava è costituita da settori esauriti ed in gran parte recuperati, anche se ancora parzialmente utilizzati come deposito del materiale. Il settore attualmente in coltivazione e oggetto della richiesta di rinnovo con variante è posizionato nel settore nord-orientale a monte della pista di accesso posta in sommità dei settori non più oggetto di coltivazione.
- In particolare con la presente istanza viene chiesto il rinnovo con variante del "Primo Stralcio" della "Variante Stralcio" precedentemente approvata. Tale "Primo stralcio" è a sua volta suddiviso in due fasi, denominate "Fase 1" e Fase 2".
- Da quanto riportato nella relazione progettuale, ad oggi è stato estratto il 63% della volumetria massima consentita dall'autorizzazione in vigore (7.360 mc); la volumetria residua da estrarre risulta pertanto pari a circa 2.760 mc. Allo stato attuale sono stati eseguiti i lavori di ampliamento del piazzale sud-occidentale relativi all'apertura del "canale" di coltivazione, sono stati effettuati i lavori di scopertura e di scavo dei fronti di cava intermedi, è stato dato avvio alla fase di coltivazione insistente nel settore centrale della concessione con l'apertura di un piazzale provvisorio volto ad ospitare le operazioni di scavo ed è stata realizzata la rampa di monte.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- parere unico Regionale prot. CM n.13860 del 08/02/2021.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e LR 45/89 e a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- dall'istruttoria condotta è emerso che l'area di intervento non interferisce con dissesti cartografati dal P.A.I. o dal progetto S.I.F.R.A.P. della Struttura Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte. Anche dalla Tavola 2a "*Carta Geomorfologica e del dissesto idrogeologico*" del P.R.G.C. vigente di Settimo Vittone, si evince come l'area in oggetto non risulti interessata dalla presenza di forme di dissesto in atto, quiescente o potenziale.

3. dal punto di vista progettuale e geologico:

La configurazione finale autorizzata prevista al termine del "Primo stralcio" prevede la formazione di un piazzale posto alla quota di 467,90 m s.l.m., coincidente con la base del canale di taglio, che si raccorderà verso sud (verso valle) con la pista di accesso posta alla sommità dei settori non più oggetto di coltivazione. Nel settore orientale tale piazzale si raccorderà con un piano in roccia inclinato secondo la giacitura della pioda che determinerà verso valle un fronte (F3) immergente verso SO inclinato di 76°. Ad ovest tale piano inclinato in roccia terminerà contro un fronte (F5) verticale avente altezza variabile fra i 10 ed i 14 m. Ad ovest tale piazzale sarà delimitato da un fronte (F1) ad unica alzata inclinato di 62° ed avente altezza pari a 16-17 m. A nord il progetto autorizzato prevedeva un fronte spezzato con alzata inclinata di 73° nel tratto superiore (F2 impostato negli gneiss) e 48° nel tratto superiore (F4 impostato negli scisti di tetto) ed avente altezza variabile fra i 14 ed i 17 m.

In sede del sopralluogo, il Settore geologico della Regione Piemonte aveva osservato che, nel settore nord della cava, erano già stati impostati i fronti nord ed ovest di coltivazione; segnatamente il fronte nord risulta pressoché verticale, in taluni settori anche leggermente aggettante, poiché impostato lungo una discontinuità naturale (piano di faglia) con andamento subverticale ondulato, avente direzione coincidente con quella del fronte di progetto. Sulla sommità del fronte si erano osservate 2-3 file di blocchi di cava squadrati ancorati, posti a sostegno del materiale molto fratturato e di copertura su cui poggia in parte la pista di arroccamento, che risulta peraltro più ampia di quanto previsto in progetto.

Il progetto autorizzato prevedeva, come già descritto, un fronte spezzato con alzata inclinata di 73° nel tratto superiore (F2) e 48° nel tratto superiore (F4) ma che la situazione geologica locale rendeva attualmente non consigliabile la riprofilatura del fronte secondo quanto previsto dal progetto autorizzato.

La variante ora prospettata, imputabile alla presenza del piano di faglia e, conseguentemente, alla necessità di assicurare le stabilità a lungo termine del fronte finale di coltivazione, comporterà l'ulteriore estrazione di circa 3.150 mc di roccia in posto in un arco temporale di 5 anni. Il nuovo fronte nord risulterà impostato lungo il piano di faglia con direzione ONO-ESE immergente verso SSW di circa 86° ed avrà un'altezza massima pari a 20 m.

Dalle sezioni di stato finale sembrerebbe non essere prevista alcuna riprofilatura a monte del fronte nord ma bensì il mantenimento delle file di blocchi di cava squadrati ancorati, posti a sostegno del materiale molto fratturato e di copertura su cui poggia in parte la pista di arroccamento.

Le opere di regimazione delle acque meteoriche risultano già tutte autorizzate, esistenti e funzionanti. Le acque meteoriche provenienti dal versante posto a monte del settore in coltivazione sono intercettate da fossi realizzati lungo il perimetro della cava e fatte confluire direttamente a valle, in modo da evitare che interagiscano con l'area estrattiva. Le acque meteoriche afferenti direttamente sull'area di cava oggetto di coltivazione sono raccolte da una canaletta che scorre lungo la pista di accesso sino a biforcarsi in corrispondenza del tornante ubicato più a sud, dove è stato realizzato un bypass, al fine di contenere e regolare le portate indirizzate alla mulattiera diretta alla frazione di Montestrutto. Il bypass è alimentato da uno sfioratore che entra in funzione nei casi in cui si rende necessario far fronte a ingenti portate d'acqua e limitare il carico dell'impluvio che si riversa sulla frazione di Montestrutto.

Gli interventi di recupero ambientale prevedono la posa di uno strato di terreno vegetale di spessore variabile da un minimo di 20-30 cm sui piazzali ed in corrispondenza delle aree a debole pendenza, l'inerbimento e l'impianto di specie arboree ed arbustive.

La zona interessata dall'attività estrattiva è ubicata su di una dorsale morfologica che convoglia naturalmente le acque di origine meteorica verso il bacino imbrifero del Rio Revalessio, a nord, e verso una serie di piccoli impluvi a sud.

A scala locale il giacimento è interessato da numerose dislocazioni tettoniche. Dalla "Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica" datata marzo 2020 allegata alla precedente istanza di rinnovo, emerge che nell'area sono presenti lineazioni di natura tettonica, orientate in direzione NO-SE o ONO-ESE, estese su centinaia di metri, ma non ben definite a piccola scala e caratterizzate da rigetti scarsi o nulli e faglie o pieghe-faglie, con rigetti anche di ordine decametrico con direzione variabile da N-S a NNE-SSO e quindi circa ortogonali alle precedenti.

Da quanto emerge da tale documento, la loro giacitura corrisponde, sostanzialmente, a quella di una delle famiglie di discontinuità costituite da diaclasi o fasce fratturate subverticali poco frequenti ma molto estese che vengono il più delle volte utilizzate come superfici di distacco al monte.

Dall'osservazione dell'allegato "Carta geologica della zona di cava" presentata, si evince la presenza di due lineazioni rispettivamente NO-SE e ONO-ESE, che attraversano l'area di escavazione nel settore settentrionale della stessa, una delle quali (quella con direzione ONO-ESE) coincide con il piano di faglia che ha condizionato l'impostazione del fronte nord di coltivazione determinando la necessità della variante in oggetto. Tali faglie sono state riportate sull'allegato "Sezioni geologiche" presentato, in cui sono riportate tutte le sezioni di progetto corredate delle principali informazioni geologiche riportate sulla "Carta geologica della zona di cava". Da tale allegato sembrerebbe che il fronte nord finale, nel progetto di variante presentato, risulti impostato lungo il piano di faglia con direzione ONO-ESE immergente verso SSW solo nel settore meridionale della cava (sezione n. 2); nel settore centrale (sezione n. 3), risulterebbe impostato, per il tratto sommitale, lungo il piano di faglia con direzione NO-SE immergente verso NE e quindi con andamento strapiombante. Si ritiene tuttavia che la trasposizione della "Carta geologica della zona di cava" sulle "Sezioni geologiche" non risulti corretta e che secondo quanto riportato dalla "Carta geologica della zona di cava", nonché sulla base di quanto prescritto nella "Relazione geologica e tecnica" presentata, il fronte nord di progetto risulterà sempre impostato lungo il piano di faglia con direzione ONO-ESE immergente verso SSW.

Nella "Relazione geologica e tecnica" presentata è stato allegato uno stralcio dei rilievi geostrutturali eseguiti a partire dal 2009, nonché il rilievo geostrutturale effettuato nel 2016, poco prima dell'interruzione totale della coltivazione, che ha interessato i settori che saranno oggetto di coltivazione nel presente progetto

presentato. Nello stesso documento sono stati inoltre allegati i test di Markland relativi a tutti i fronti di scavo, da cui si evince l'assenza di cinematismi per scivolamento, ma la possibilità di cinematismi per ribaltamento di lastre lungo i fronti F2, F3 e anche F5 a causa della presenza di famiglie di discontinuità subverticali con orientazione sub parallela a quella dei fronti; per la presenza di tali possibili cinematismi per ribaltamento, nella "Relazione geologica e tecnica", vengono prescritte operazioni di disgiungimento in presenza di piani di discontinuità persistenti e ravvicinati fra loro. Nella "Relazione geologica e tecnica" vengono anche riportate le verifiche globali di stabilità di un fronte complessivo, la cui posizione non risulta chiaramente precisata, ma che non risulta però comprendere il fronte oggetto di variante; tali verifiche sono state effettuate utilizzando un modello di tipo "continuo equivalente", non molto adatto al caso in esame, ed hanno determinato fattori di sicurezza superiori ai valori minimi previsti dalla normativa vigente.

Ritenuto che:

- La modifica della cava in progetto non determinerà impatti diversi da quelli già valutati nelle precedenti istruttorie di Valutazione di Impatto ambientale;
- Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- Dall'analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato nel precedente paragrafo, si ritiene che l'intervento di rinnovo con variante del progetto di coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, non presenti criticità di carattere geologico tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA;
- In considerazione delle incongruenze presenti fra gli elaborati "Carta geologica della zona di cava" e "Sezioni geologiche", si ritiene di precisare che nell'elaborato "Relazione geologica e tecnica" viene prescritto che il fronte nord (oggetto di variante) preveda come superficie finale di distacco il piano di faglia con direzione ONO-ESE immergente verso SSW e che tale prescrizione viene condivisa dal Settore geologico della Regione Piemonte;
- Si segnala che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", oltre, ovviamente ad essere corrette le "sezioni geologiche" attualmente presentate, dovranno essere prodotte delle verifiche di stabilità globale dei fronti di scavo, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC", che comprendano il fronte oggetto di variante (ad esempio lungo la sezione 3 di progetto) e che tengano conto della presenza del sistema di faglia con direzione NO-SE presente a tergo del fronte stesso;
- Tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.
- Qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nella presente determina, dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali secondo i termini e le modalità di seguito elencate:

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle

condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

- In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della LR 40/98, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei termini di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

ANTE OPERAM

Termine per la verifica di ottemperanza: fase istruttoria ex L.r. 23/2016 e smi.

Fase di progettazione: condizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

a. (condizione verranno verificate dalla Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte):

- nel progetto da presentare ai sensi della LLRR 23/2016 e 45/89 e smi dovranno essere adeguatamente esaminati e approfonditi tutti gli aspetti progettuali e geologici, dettagliati in premessa.

Adempimenti

1. contestualmente alla presentazione del progetto definitivo ex LR 23/2016 e smi, alla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi dovrà essere presentata una "**relazione di ottemperanza**" in formato elettronico contenente i riferimenti per il riscontro puntuale della condizione ambientale sopra indicata alla lettera a);
2. all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino e alla Città Metropolitana dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere eventuali controlli in fase di realizzazione del progetto.

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di **escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di *“Rinnovo dell'autorizzazione con variante della cava di gneiss in località Argentera”* presentato in data 10/12/2020 dal sig. VUILLERMIN Ivano in qualità di legale rappresentante della Ditta – Vuillermin Gualtiero srl con sede legale in Verres (AO), via Circonvallazione n. 82 e Codice Fiscale 00469500078 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), **subordinatamente agli adeguamenti progettuali descritti in premessa, al rispetto delle condizioni ambientali di esclusione espresse in premessa e all'esito positivo della verifica della “relazione di ottemperanza”** presentata secondo quanto disposto al punto n. 1 degli adempimenti, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi.

AVVERTE

Che eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione, nonché la mancata presentazione della “Relazione di ottemperanza”, di cui alla al punto 1), comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del D.lgs 152/2006.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22/03/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano